

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Lanciano

Statuto

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DI LANCIANO**

STATUTO

NATURA E COMPITI ISTITUZIONALI

Art. 1

Natura dell'Azienda

1. L'ATER di Lanciano è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio Statuto la cui proposta è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 21 luglio 1999, n° 44 e successive modificazioni. Con la stessa maggioranza è approvata l'eventuale modifica dello Statuto.
2. L'ATER informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 2

Sede e competenza territoriale

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano comprende i Comuni della ASL Lanciano-Vasto (art. 3 L.R. 44/99). Ha la sede sociale a Lanciano in Viale della Rimembranza, 6, quella decentrata a Vasto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire anche eventuali uffici periferici operativi.

Art. 3

Attività dell'ATER

1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:
 - a) Attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n° 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati;
 - b) Gestire il patrimonio di proprietà del trasformato IACP ad esso trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione, o di privati;
 - c) Promuovere presso i Comuni dell'ambito di competenza un punto d'informazione al servizio degli utenti;
 - d) Promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;
 - e) Espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;
 - f) Promuovere l'accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo, ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.
2. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti Pubblici territoriali e non, utilizzeranno l'ATER per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma.
3. Per lo svolgimento delle attività ATER potrà compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Società per Azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta

Regionale. E' altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.

GLI ORGANI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4 Organi

1. Sono organi dell'ATER:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Direttore;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. La composizione, la costituzione e la durata in carica degli Organi dell'ATER sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva n°44/99 e successive modificazioni ed integrazioni, parimenti è disciplinato dalla legge il trattamento economico del Presidente e dei Consiglieri.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta Regionale, uno con funzioni di Presidente, due nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno, ed uno eletto dall'assemblea dei Sindaci facenti parte dell'ATER ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 45 giorni dalla decadenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno 3 consiglieri.
3. Per tutti i membri del Consiglio valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.
4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.
5. I Consiglieri che senza giustificato motivo, da formalizzare al Presidente, non partecipano a 3 (tre) sedute consecutive o a 10 (dieci) sedute complessive nel corso del mandato, saranno segnalati, per la dichiarazione di decadenza, ai rispettivi organi di nomina o di elezione. Ai consiglieri assenti dalla riunione del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, viene applicata una penale di lire 300.000 a seduta.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre o ogni volta il Presidente lo stimi opportuno o quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri o 2 revisori dei conti.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente mediante: comunicazione per lettera raccomandata, fax, fonogramma. Le convocazioni dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli argomenti da trattare; dovranno essere comunicate almeno 3 giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata, o possono essere aggiunti nuovi argomenti, almeno 24 ore prima della seduta; nel corso della seduta non possono essere trattati argomenti non comunicati tempestivamente, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti ed il loro accordo unanime alla trattazione
8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le sedute sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza presiede il suo sostituto, quest'ultimo eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, ed in caso di loro assenza dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
10. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi lo presiede.
11. Le votazioni sono di regola sempre palesi, sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone.
12. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili nonché nei casi previsti dall'art. 2372 del c.c.. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
13. Il comma 12 si applica anche ai Sindaci, al Direttore e a chi ne fa le veci.
14. Il processo verbale della seduta contiene i nomi dei Consiglieri e con l'espressione del voto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.
15. I verbali delle adunanze del Consiglio sono firmati da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e verbalizzante. In caso di impedimento del direttore le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente da esso designato.
16. La decadenza dei consiglieri è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione dopo formale contestazione all'interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un congruo termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di deduzioni scritte. La decadenza non può essere dichiarata qualora la sua causa, insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente.
17. Allorché si sia verificata l'ipotesi di decadenza, il Presidente dell'ATER ne dà comunicazione all'interessato nonché al soggetto che ha proceduto alla nomina per la sua sostituzione.

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono essere sottoposti all'esame del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal sostituto o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 7 Direttore

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto e deve avere i requisiti di cui alla L.R.44/99.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato dal contratto di diritto privato, è a tempo determinato. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite "colpose" derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.
4. L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un conflitto di interessi. Egli può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dal relativo contratto, qualora i medesimi non siano in contrasto con gli interessi dell'Azienda stessa.
5. Al Direttore è consentita l'iscrizione all'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza, nonché all'albo regionale dei collaudatori o di albi similari regionali e nazionali.
6. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui al D.P.R. n° 902 del 4 ottobre 1986, circa la durata dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità. Il relativo compenso è determinato con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.
2. Si applicano altresì le norme del codice civile.
3. I sindaci hanno facoltà di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.

COMPITI E FUNZIONI

Art. 9

Consiglio di Amministrazione Indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Nel rispetto delle linee di indirizzo generali delineati dal Consiglio Regionale spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) Deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - b) Approvare i regolamenti interni,
 - c) Stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;
 - d) Approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;
 - e) Nominare il Direttore;
 - f) Nominare il dipendente chiamato a sostituire temporaneamente il Direttore in caso di suo impedimento o assenza, su proposta del Presidente e parere del Direttore medesimo,
 - g) Definire i piani annuali e pluriennali di attività ad approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
 - h) Deliberare la struttura organizzativa dell'Azienda, la dotazione di personale e le selezioni per l'assunzione di personale;
 - i) Deliberare la partecipazione dell'Azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite S.p.A., anche minoritarie;
 - j) Approvare le disposizioni applicate della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

- k) Proporre alla Regione il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi, ex legge 560/93;
- l) Nominare i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione di personale: Presidente è il Direttore, o dipendente da lui delegato)
- m) deliberare in materia di liti attive e rinunce, fatta eccezione per le attività non discrezionali di competenza del Presidente, ai sensi della vigente legislazione regionale;
- n) Approvare i programmi di intervento, i progetti preliminari, le varianti e le perizie suppletive eccedenti il quadro economico approvato;
- o) Approvare atti di disposizione di immobili nonché attività relativa alla contrazione di mutui, ad eccezione di riscatti, vendite, ex lege 513/77 ed ex lege 560/93 e relative cancellazioni ipotecarie.

Art. 10

Presidente dell'ATER

1. E' il legale rappresentante dell'Azienda, spetta in particolare:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
 - b) intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio, nonché sottoscrivere i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
 - c) seguire e sovrintendere sull'andamento dell'Azienda, sull'operato del Direttore Generale e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
 - d) adottare in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'esame dello stesso nella prima seduta successiva;
 - e) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori e forniture e servizi da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
 - f) può in caso di inerzia o inadempienza, diffidare il Direttore ad adempiere e, in caso permanga l'inerzia, affidare la pratica ad altro dipendente;
 - g) proporre al Consiglio, sentito il parere del Direttore, la nomina del sostituto temporaneo del Direttore;
 - h) trasmettere al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni soggette al controllo.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal sostituto o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 11

Direttore dell'ATER

1. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali di controllo. Il Direttore è il responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:
 - a) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;
 - b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazioni e Presidenziali;
 - c) Cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- d) Predisporre il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - e) Presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
 - f) Se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio di Azienda con facoltà di conciliare e transigere nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) Concorda transazioni nei limiti quantitativi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) Dirige il personale attraverso atti di gestione privati e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'Azienda;
 - i) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitogli dalla legge, dai regolamenti;
 - j) Esprime parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo;
 - k) Conferisce incarichi di consulenza tecnico-amministrativa;
 - l) Nomina i legali in caso di sfratti per morosità ed occupazioni abusive;
2. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dipendenti, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per "culpa in eligendo" o "in vigilando";
3. Il Direttore inoltre:
- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici e predispone i relativi provvedimenti esecutivi;
 - verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutorio in caso di inerzia degli stessi;
 - coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ex legge n° 241/90;
 - adotta misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei dipendenti;
 - firma congiuntamente al Dirigente (o funzionario) addetto al servizio finanziario i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
 - esprime pareri di legittimità su ogni delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, e di tale parere deve farsi menzione nella delibera stessa;
 - può designare quale ufficiale rogante per atti di riscatto e di vendita e per i contratti di appalto, un Dirigente dell'ATER;
 - predispone e presenta al Presidente, semestralmente, il rendiconto degli appalti e dei lavori in genere eseguiti.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Oltre all'attività prevista dal codice civile il Collegio dei Revisori dei Conti debbono assicurare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico - finanziaria ed in particolare:
- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - l'osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi;
 - accompagnare il bilancio di esercizio con dettagliata e documentata relazione;
 - fare riscontri di cassa trimestrali;
 - vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla gestione finanziaria;

PATRIMONIO FINANZA E CONTROLLO

Art. 13

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ater è costituito:

- a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà e in proprietà superficaria, realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico dello Stato, o realizzati con fondi propri, o in diritto di superficie concesso dai Comuni;
- b) da immobili ad uso diverso di abitazioni, aree fabbricabili e terreni;
- c) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni, pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
- d) mobili, arredi ed attrezzature varie.

Art. 14

Finanza e Contabilità dell'ATER

1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:
 - a) Un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati:
 - Il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;
 - I livelli di erogazione dei servizi;
 - Gli indici di produttività aziendale;
 - Le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella legge 25 ottobre 1996, n° 96 e successive modificazioni.
 - b) Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio Regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e di ricavi per ogni esercizio;
 - c) Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli artt.2423 e seguenti del codice civile;
2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.
La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili;
3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:
 - a) La quota dei costi generali non ripartibili;
 - b) La quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati
 - c) La differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati ed i canoni in concreto applicati.
4. Il regolamento di contabilità.

Art. 15

Fonti di finanziamento

1. L'ATER provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n° 96 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) I rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - c) L'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - d) Gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste al precedente art. 3, prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

- e) Per le assegnazioni dei locali diversi dalle abitazioni, particolare attenzione verrà prestata dall'Azienda alle società cooperative ed alle Associazioni senza fine di lucro, i cui canoni di locazione saranno ridotti del 50%, previo accertamento del possesso del requisito di attività svolta senza alcun profitto. Il numero dei locali da assegnare alle condizioni precedenti non può essere superiore al 5% dell'intero patrimonio non abitativo.

Art. 16

Vigilanza- Controllo sugli atti e sugli organi dell'ATER

1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull'ATER e può disporre le ispezioni e verifiche:
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale i seguenti atti dell'ATER:
 - a) I regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
 - b) Il bilancio di previsione e di esercizio
3. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n° 24 dell'8 giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Norme di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ATER applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni, e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Azienda, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Sulla base dei parametri di efficacia predisposti e riscontrati dal responsabile dell'ufficio controllo interno il Direttore effettuerà valutazioni di merito sui singoli dirigenti (e/o dipendenti) responsabili dei relativi budget; a fianco del consiglio di amministrazione per il controllo politico strategico e per il controllo del direttore si provvederà alla nomina di apposito nucleo di valutazione, formato da esperti della materia, anche in consorzio con le altre ATER d'Abruzzo.

Art. 18

Bilancio preventivo di esercizio

L'esercizio finanziario dell'ATER decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Tre mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre l'approvazione del Consiglio lo schema del Bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il Bilancio dovrà essere trasmesso insieme alla relazione illustrativa del Presidente, e la delibera del Consiglio di Amministrazione alla Regione per l'approvazione almeno due mesi prima dell'inizio dell'Esercizio Finanziario cui esso si riferisce. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Presidente dovrà sottoporre il conto consuntivo particolarmente illustrato al Collegio dei Sindaci, il quale dovrà, nel termine di un mese riferirne con apposita relazione. Detto conto consuntivo con la relazione del Presidente dei Sindaci verrà sottoposta dal Consiglio di amministrazione per essere approvato entro il 30 aprile. Intervenutane l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso, nei termini di legge, alla Regione per il relativo controllo previsto dalla L.R. 44/99.

Art. 19

Trattamento normativo del personale dell'ATER

1. Dopo un anno dall'approvazione della dotazione organica da parte dell'ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) FEDERCASA.
2. Nella fase di prima applicazione, il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione della dotazione organica sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione-Enti Locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.
3. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per l'assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della L.R. 44/99.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Liquidazione dell'ATER

1. La liquidazione dell'ATER dovrà essere deliberata dalla **Regione**.

Art. 21

Regolamento dell'ATER

1. Entro sei mesi dall'approvazione regionale del presente statuto, si provvederà ad approvare i regolamenti interni mancanti (esempio: regolamento degli uffici - regolamento ex lege 241/90 - regolamento contabilità, ecc.) e a modificare se necessario quelli esistenti (regolamento lavori manutentivi parti comuni ERP - regolamento affitti locali non ad uso abitativo - regolamento lavori in economia).

Art. 22

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni sugli enti locali in particolare sulle aziende speciali di cui alla legge 142/90 e quelle in quanto compatibili della L.R. 44/99 e seguenti e L.R. 77/99,

indice

NATURA E COMPITI ISTITUZIONALI

Art. 1	Natura dell'Azienda	pagina 2
Art. 2	Sede e competenza territoriale	» 2
Art. 3	Attività dell'ATER	» 2

GLI ORGANI: COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 4	Organi	» 3
Art. 5	Consiglio di Amministrazione	» 3
Art. 6	Presidente	» 4
Art. 7	Direttore	» 4
Art. 8	Collegio dei Revisori dei Conti	» 5

COMPITI E FUNZIONI

Art. 9	Consiglio di Amministrazione – Indirizzo politico-amministrativo	» 5
Art. 10	Presidente dell'ATER	» 6
Art. 11	Direttore dell'ATER	» 6
Art. 12	Collegio dei Revisori dei Conti	» 7

PATRIMONIO FINANZA E CONTROLLO

Art. 13	Patrimonio	» 7
Art. 14	Finanza e Contabilità ATER	» 8
Art. 15	Fonti di finanziamento	» 8
Art. 16	Vigilanza – Controllo sugli atti e sugli Organi dell'ATER	» 9
Art. 17	Norme di gestione	» 9
Art. 18	Bilancio preventivo di esercizio	» 9
Art. 19	Trattamento normativo del personale dell'ATER	» 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20	Liquidazione dell'ATER	» 10
Art. 21	Regolamento dell'ATER	» 10
Art. 22	Norme di rinvio	» 10

Il presente Statuto è diventato esecutivo a seguito dell'approvazione, per decorrenza dei termini, da parte della Regione Abruzzo, il giorno 11 ottobre 2001.

Il provvedimento è stato oggetto delle seguenti delibere del Consiglio di Amministrazione:

n. 41	del 28 settembre 2000	- Approvazione;
n. 56	del 30 novembre 2000	- Chiarimenti e modifiche;
n. 63	del 28 agosto 2001	- Adeguamento alle prescrizioni Regionali
n. 87	del 31 ottobre 2006	- Variazione con delibera Commissariale, approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 72/8 del 17/7/2007..